

Settore Tecnico

Servizio LL. PP. - Patrimonio Class. 6.5.0

# PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE, USO E MANUTENZIONE ORDINARIA

# DEL PARCO INCLUSIVO PISCHINACCIA – RINAGGIU. CIG: 9718464A31

### CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE

# ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO.

Il contratto ha per oggetto la gestione, la conduzione, l'uso e la manutenzione ordinaria del Parco inclusivo ubicato nel compendio Rinaggiu – Pischinaccia, ed avente come destinazione d'uso principale i seguenti impianti sportivi:

- campo da basket
- campo da tennis
- n. 3 campi da padel
- campo da calcio a 8
- spazio e attrezzature per calisthenics
- aree gioco e arte
- pista di pattinaggio
- area skate

Nell'area è compreso anche un punto di ristoro (bar), gli spogliatoi e i servizi igienici.

I servizi di gestione, che vengono affidati in concessione, sono quelli relativi agli immobili sopra elencati, agli impianti di servizio, tecnologici, arredi e attrezzature, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, facenti parte del complesso sportivo-ricreativo individuato nella cartografia e descritto nel relativo elenco.

Tale gestione si traduce nella gestione, nell'uso, manutenzione ordinaria, custodia degli immobili, ivi compresi gli impianti di pertinenza, secondo le modalità stabilite nel presente capitolato speciale che disciplina le operazioni amministrative, tecniche, economiche inerenti il servizio.

L'intero procedimento di gara è ispirato ai principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito denominato Codice degli appalti o Codice.

La gestione dovrà assicurare il migliore funzionamento dei complessi sportivi e delle altre strutture comunali sopra elencate, secondo le condizioni stabilite nel presente capitolato al fine di favorire la pratica di attività sportivo-ricreative e l'utilizzo degli impianti medesimi.

### ART. 2 - FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

Con il presente capitolato, il Comune di Tempio Pausania tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) programmazione, organizzazione e coordinamento delle attività sportive agonistiche e non agonistiche, alla promozione dell'impianto e delle attività sportive
- b) programmazione, organizzazione e coordinamento delle attività extra-sportive
- c) valorizzazione degli immobili comunali ed i servizi da essi ospitati;
- d) realizzazione di una gestione del servizio valorizzando i soggetti associativi, in particolare quelli sportivi,

operanti sul territorio comunale e che sono anche utilizzatori dei servizi;

- e) partecipazione alla realizzazione sul territorio di attività per giovani ed adolescenti in coordinamento e connessione con l'azione dell'Amministrazione Comunale e con le attività delle associazioni del territorio e non solo;
- f) ottenimento di una conduzione economica che miri allo sviluppo degli impianti.
- g) svolgimento di attività sportive compatibili con le strutture affidate ed organizzare attività formative, di avviamento e amatoriali
- h) svolgimento di eventi sportivi compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell'impianto
- i) svolgimento di attività di svago, culturali, ricreativi, benefici e formativi, compatibili con la destinazione d'uso della struttura
- j) sorveglianza e custodia della struttura, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature durante il periodo di utilizzo

Il Parco inclusivo, comprensivo degli arredi e delle attrezzature in dotazione, nonché delle eventuali opere di adeguamento, è interamente di proprietà comunale. Il tutto dovrà essere mantenuto, conservato e restituito al termine della concessione, Le opere di miglioria, a fronte degli investimenti che verranno eseguiti, rimarranno di proprietà del Comune.

### **ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO**

La concessione, ai sensi degli artt. 164 e seguenti del D. Lgs. 50/2016 avrà durata di 15 (quindici) anni.

Tale durata è commisurata, ai sensi dell'art. 168, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, al **recupero degli investimenti** da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una **remunerazione del capitale investito**, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario

Oltre che per lo spirare del termine finale e per il perimento del patrimonio affidato, l'affidamento della gestione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

Il complesso immobiliare sportivo-ricreativo viene consegnato alla stipula del contratto previo apposito verbale redatto in contradditorio tra le parti. Il Comune, a fronte del rischio di dover sopportare costi non sostenibili, derivanti dal pericolo di un'eventuale "non gestione" della struttura per un tempo apprezzabile e non predeterminabile, con connessa evidente alta probabilità di danni che all'ente potrebbe derivare dall'eventuale danneggiamento degli impianti, si riserva sin d'ora la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. nelle more della sottoscrizione del contratto.

Si chiederà al Concessionario di dar corso all'affidamento nella data richiesta anche in pendenza della stipula del relativo contratto, convenendo che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara potrebbe determinare un danno al Comune. E' fatto salvo l'eventuale diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate ai sensi dell'art. 32, co. 8, del Codice.

Fatta salva l'ipotesi di recesso di cui all'art. 165, comma 6, del Codice dei Contratti, il Comune si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni solari da comunicarsi al concessionario a mezzo PEC. Il concessionario dovrà, comunque, su richiesta del Comune proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può a giudizio dell'Amministrazione arrecare danno alla stessa.

Il Concessionario potrà recedere dalla concessione, dandone comunicazione con almeno 6 (sei) mesi di preavviso con lettera a mezzo PEC. In caso di recesso, in qualunque modo motivato, il Concessionario non potrà vantare diritto alcuno nei confronti dell'Amministrazione anche relativamente ad opere/spese già realizzate/sostenute.

## ART. 4 – CANONE A BASE DI GARA E PROVENTI PER IL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto al pagamento a favore del Comune di un <u>canone concessorio annuo</u> di € 12.000,00 + IVA, salvo rialzo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

Detto canone dovrà essere corrisposto in due rate, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Il Comune rilascerà, a pagamento avvenuto, apposita fattura. A partire dal secondo anno di concessione, il canone predetto sarà aggiornato annualmente in misura percentuale del 100% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, come accertato dall'ISTAT.

In caso di ritardato pagamento, il Comune avrà diritto agli interessi legali di mora calcolati dalla scadenza suddetta fino alla data di effettivo pagamento.

Per il primo anno, l'importo suindicato è ridotto al 50%.

Nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per il pagamento delle rate, verrà applicata una penale pari al l'uno per mille (1‰) del canone contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, salvo causa di forza maggiore, motivata da situazioni oggettive, non imputabile al concessionario.

Si evidenzia che – nel rispetto delle norme, anche fiscali, che disciplinano la materia – spetta al Concessionario il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione e le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo, le entrate derivanti dall'uso per allenamenti, partite, tornei, manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, i proventi derivanti da vendite commerciali, i proventi del punto di ristoro, sponsorizzazioni, introiti pubblicitari e dall'utilizzo dell'impianto per organizzare i propri corsi, attività di scuola calcio, basket, etc. ed il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da soggetti privati per l'esecuzione della concessione. Si specifica che in caso di manifestazioni, eventi e tornei gli oneri straordinari attinenti all'ambito della sicurezza e delle risorse anche umane, che a ciò devono essere destinate, è carico esclusivo dell'organizzatore, che, ove intenda avvalersi di risorse tecniche, umane ed organizzative del Concessionario, sarà tenuto a remunerarle secondo pattuizione negoziale tra le parti.

#### **ART. 5 - VALORE STIMATO DEL CONTRATTO**

Il valore stimato dell'affidamento complessivo, unicamente finalizzato all'individuazione del corrispondente regime normativo da applicare all'affidamento (sopra/sotto soglia) ammonta a € 3.843.870,00, oltre l'IVA nella misura di legge.

#### ART. 6 - CHIUSURA PER ESECUZIONE LAVORI

Qualora si rendesse necessario, l'Amministrazione con preavviso di giorni dieci da notificarsi a mezzo di PEC, potrà portare agli impianti le modifiche, ampliamenti, migliorie che riterrà opportune e necessarie, nonché procedere ad interventi di manutenzione straordinaria necessari per la sicurezza e fruibilità degli stessi.

Nel caso in cui l'Amministrazione decida la chiusura degli impianti affidati, per qualsiasi causa, il canone da corrispondere verrà ridotto proporzionalmente ai giorni di chiusura dovuti ai lavori.

#### **ART. 7 - PERIODI E ORARI DI FUNZIONAMENTO**

Gli impianti di norma devono essere tenuti aperti e funzionare regolarmente nei seguenti orari:

aprile – ottobre: 06-23 novembre-marzo: 06-21

(da modificare nel caso in cui in sede di offerta l'aggiudicatario abbia proposto orari diversi)

I medesimi possono essere tenuti aperti dal gestore anche in altri orari a seconda delle esigenze degli utilizzatori o delle manifestazioni organizzate.

#### ART. 8 - TARIFFE

Le tariffe relative a qualsiasi tipo di impianto od utilizzo sono determinate liberamente dal concessionario.

Non sarà possibile, invece, prevedere un biglietto di ingresso per l'utilizzo del parco, per il parco giochi, il calistenichs, pista da skate, passeggiate, corse.

Un eventuale biglietto di ingresso alla struttura sarà possibile soltanto, previa autorizzazione del Comune, in occasione di concerti, manifestazioni ecc.

I proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi-ricreativi affidati in gestione sono assegnati al concessionario.

(da aggiungere tariffe agevolate per disabili, anziani, scuole ecc. offerte dall'aggiudicatario in sede di offerta).

Il tariffario in vigore nonché il calendario e l'orario delle attività devono essere esposti al pubblico, in luogo ben visibile ai frequentatori.

## ART. 9 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI-RICREATIVI DA PARTE DEL COMUNE

Il concessionario si obbliga a mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale, concordandone le date, gli impianti sportivi-ricreativi affidati in gestione, per l'organizzazione di attività sportive, sociali, culturali, celebrative - anche in collaborazione con associazioni di volontariato.

## ART.10 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI BAR

Gli arredi e gli impianti dei locali destinati a BAR devono essere forniti a proprie spese dal concessionario, secondo le sue esigenze, e rimangono di proprietà del medesimo.

È data facoltà al concessionario, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni richiamate nel presente capitolato, di sub-concedere l'esercizio di bar a società specializzata, avente i requisiti morali e tecnico-organizzativi richiesti dalla legge.

Resta ferma la responsabilità in capo al concessionario, nei confronti del Comune dell'operato della società sub-affidataria circa il puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

Gli allestimenti all'aperto di sedie, tavolini, ombrelloni ecc. dovranno osservare le prescrizioni del Piano delle installazioni su suolo pubblico per il ristoro all'aperto, approvato con delibera C.C. n. 37 del 17.9.2020.

## **ART. 11 - PUBBLICITÀ COMMERCIALE**

Il concessionario è autorizzato ad effettuare la pubblicità commerciale all'interno delle strutture sportive oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le vigenti leggi disciplinanti la materia.

L'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, etc.) è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario è tenuto ad espletare, a propria cura e spesa, tutte le incombenze amministrative per l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, ivi compresa l'esibizione preventiva dello schema di contratto pubblicitario, comprensivo della parte economica.

Gli introiti derivanti dalla pubblicità commerciale disciplinata dal presente articolo, spetteranno per intero al concessionario, fermo restando a suo carico l'onere delle imposte determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

I cartelloni pubblicitari non dovranno in ogni caso arrecare danno alle strutture dell'impianto, né essere pregiudizievoli in alcun modo per gli atleti e le persone che assistono alle manifestazioni.

Il Comune si riserva il diritto di veto per ogni forma di pubblicità che costituisca violazione di legge o sia contraria al buon costume, all'ordine pubblico, alle norme della morale comune. E' altresì vietata ogni forma di pubblicità di partiti o movimenti politici o di associazioni sindacali, la quale verrà immediatamente rimossa con spese a carico del Concessionario.

Al Concessionario è altresì consentito cedere ad altri utenti dell'impianto spazi pubblicitari a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto di ogni norma e procedura autorizzatoria. L'eventuale corrispettivo d'uso per dei spazi dovrà essere comunicato al Concedente in forma scritta.

# **ART. 12 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Fanno carico al concessionario i seguenti oneri:

- a) le spese necessarie per il personale addetto alla custodia, pulizia e funzionamento degli impianti, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il concessionario ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile;
- b) le spese per i consumi di energia elettrica, impianti di riscaldamento, acqua, telefonia (bar), wi-fi. Il concessionario dovrà procedere a sua cura e spesa agli adempimenti tecnici ed amministrativi per attivare o intestare a suo nome i relativi contratti di utenza salvo il tempo necessario alle volture, prima dell'inizio della gestione degli impianti e per tutta la durata della concessione; nelle more sarà richiesto dal Comune il rimborso delle somme anticipate dall'Ente medesimo.
- c) le spese per materiali di consumo e quant'altro necessiti alla normale attività degli impianti;
- d) le spese per l'arredo, gli impianti e la gestione dell'esercizio pubblico (bar);
- e) le spese relative alla pulizia della struttura sportivo-ricreativa affidata, compreso l'approvvigionamento dei materiali necessari: in particolare, il concessionario dovrà eseguire la pulizia di tutti i locali, ivi comprese le attrezzature, le vetrate, i percorsi pedonali e gli spazi comuni annessi al complesso immobiliare sportivo-ricreativo in gestione, da effettuarsi con regolarità ed accuratezza anche in relazione all'intensità di utilizzo, onde assicurare sempre il massimo decoro, sicurezza igienica e sanificazione dei locali;
- f) manutenzione del verde con sfalcio periodico dell'erba e delle aree di pertinenza, l'irrigazione dei campi e delle aree verdi di pertinenza, la risemina del terreno a verde e i diserbi qualora si rendessero necessari, nonché la manutenzione ordinaria di tutta l'area e dei fabbricati compresi nella concessione
- g) servizio di infermeria e soccorso, fornitura e messa a disposizione degli utenti dei necessari medicamenti e apparati di pronto soccorso, nonché ripristino dei prodotti in caso d'uso o scadenza,
- h) secondo il disposto delle normative vigenti.

- i) assumere a proprio carico le spese per lo svolgimento delle attività sportive ed extra-sportive, nonché per il tempestivo ripristino funzionale dell'impianto dopo lo svolgimento delle stesse;
- j) assumere a proprio carico le spese per l'organizzazione e la gestione della sicurezza dell'impianto;
- k) mantenere in efficienza impianti e dispositivi di sicurezza inerenti il C.P.I. (certificato prevenzione incendi), nonché a richiedere e ottenere il CPI e gli eventuali rinnovi;
- I) verifiche di legge sugli impianti realizzati e tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, sia per quanto riguarda gli addetti, sia per quanto riguarda gli utenti dell'impianto, rimanendo unico responsabile della sicurezza anche in caso di lavori idi propria competenza
- m) farsi carico di tutte le spese riguardanti le licenze ed autorizzazioni necessarie alla gestione dell'impianto (collaudo commissione vigilanza, agibilità ecc.) e allo svolgimento delle attività collegate e/o connesse allo stesso, ivi compreso ogni eventuale onere e/o incombenza legati alla sicurezza;
- n) assumere a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità riguardante il personale impiegato nell'ambito dell'attività, sia per quanto attiene al comportamento disciplinare, che per quanto attiene eventualmente al trattamento giuridico, economico, previdenziale, assicurativo e fiscale;
- o) l'installazione di un sistema di allarme a tutela della struttura

Le spese di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, in via esemplificativa ma non esaustiva sono così intese:

- le spese relative alla conduzione, controllo e manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e di produzione calore con annessi accessori, nonché la nomina del terzo responsabile ove prevista dalle normative in vigore;
- le spese relative al controllo e alla manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, idro-sanitari, fognari e dei presidi di sicurezza ed antincendio;
- le spese di riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni ed esterni;
- le spese di riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni nonché la riparazione e la sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie comprese tubazioni e parti accessorie, in conseguenza dell'uso;

# ART. 13 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

È fatto obbligo al concessionario di improntare l'organizzazione delle attività ammesse dal servizio di gestione, secondo criteri di efficienza ed efficacia nonché rispondente ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio. In ogni caso, fanno carico al concessionario i seguenti obblighi:

- fornire tutto il personale necessario atto a garantire per tutta la durata della concessione la perfetta efficienza degli impianti e delle attrezzature, assicurando la sorveglianza degli impianti, la pulizia dei locali, dei servizi, dei percorsi pedonali e degli spazi comuni;
- In ogni caso deve essere comunicato al momento dell'aggiudicazione il nominativo del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e della Sicurezza (RSPP). L'Amministrazione Comunale nel promuovere la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto della presente concessione, fornirà all'aggiudicatario copia della documentazione in suo possesso attinente la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro ove avrà esecuzione la presente concessione;
- dotare il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- utilizzare e far utilizzare gli impianti in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia, esercitando il controllo dell'effettiva titolarità, da parte dei singoli utenti, delle necessarie autorizzazioni all'uso degli impianti sportivi, rilasciate a cura della direzione del concessionario e/o dall'Amministrazione Comunale in accordo con il concessionario;
- garantire l'espletamento delle mansioni nonché la corretta conduzione, il controllo e la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti;
- osservare e far osservare tutte le norme a tutela dell'igiene e della salute pubblica, dell'ordine pubblico e della sicurezza, come prescritti dalle ordinanze sindacali, dai regolamenti comunali e dai provvedimenti che altre autorità competenti possono emanare nonché dalle disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto, sollevando l'Amministrazione da ogni dannosa conseguenza a persona e cose, causata per fatto o colpa propria o del personale dipendente del concessionario;

- permettere ed agevolare le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del Comune riterranno di effettuare, anche in ordine alla verifica della corretta manutenzione dei locali e degli impianti affidati in gestione;
- prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative finalizzate alla promozione dello sport proposte dall'Amministrazione Comunale;
- concedere libero accesso al pubblico per assistere allo svolgimento delle normali attività sportive nonché a manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune
- garantire l'uso pluralistico e polivalente delle strutture sportive, informando l'utenza circa l'uso e la disponibilità degli impianti;
- assicurare l'eventuale approntamento delle attrezzature sportive necessarie al fine di garantire la fruibilità degli impianti prenotati dall'utenza
- presidio e sorveglianza durante l'attività sportiva, pubblico compreso e presenza costante o pronta reperibilità di un tecnico per il controllo degli impianti tecnici. La presenza dell'operatore è richiesta continuativamente durante l'orario di funzionamento dell'impianto, mentre non è richiesta prestazione alcuna, nelle giornate di chiusura ordinariamente calendarizzate. L'abbandono dell'impianto da parte del Concessionario sarà sanzionato fino alla eventuale risoluzione del contratto.

# (per gli obblighi relativi a disabili, anziani, scuole ecc. aggiungere quanto proposto in sede di gara)

Il concessionario è tenuto annualmente a presentare, entro un mese dalla sua approvazione, il rendiconto della gestione del parco, in cui dovranno essere indicati:

- a) i dati relativi al rendiconto consuntivo di gestione dell'impianto, riportante tutte le voci di entrate, costi di gestione e spese effettuate per i lavori previste nel progetto
- b) tutte le spese dei consumi che hanno carattere di ricorrenza (prodotti per pulizia, materiale di consumo, spese idriche, elettriche ecc.);
- c) le date, la tipologia e la spesa degli interventi effettuati agli impianti e i costi sostenuti per ogni intervento sia per la manutenzione ordinaria che per quella straordinaria;
- d) giornate, orari e modalità di utilizzo gratuito dell'impianto e degli istruttori alle scuole locali
- e) giornate di utilizzo degli spazi da parte di associazioni, società sportive ed enti vari
- e) dati di affluenza disaggregati per le singole fasce di utenza (giovani/adulti)

## **AVVERTENZE**

Si specifica che ogni responsabilità penale, civile (anche risarcitoria), amministrativa, fiscale, sanitaria per l'accesso di pubblico o personale non autorizzato negli impianti sprovvisti della verifica di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. e dell'autorizzazione ex art. 68-69 T.U.L.P.S. N. 773/1931 o in violazione di provvedimenti e norme finalizzate a contenere forme di contagio epidemiologico (quale il COVID 19), rimane a carico esclusivo del Concessionario, e si applicherà una penale di € 1.000,00 (euro mille/00) per violazione, la denuncia alle autorità competenti, la diffida ad adempiere, evitando il ripetersi dell'abuso, salva - in caso contrario - la risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione e l'affidamento al secondo in graduatoria, ove presente o l'indizione di nuova procedura di affidamento in concessione.

Il Comune, allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale rispetto degli obblighi scaturenti dal rapporto contrattuale, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio delle attività di gestione.

Il concessionario dovrà favorire l'attività di verifica ed accertamento, consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documentazioni laddove richieste, inoltre i tecnici comunali avranno libero accesso all'impianto per verifiche e controlli, sull'ottemperanza delle normative vigenti, sulla gestione, sull'impiantistica, sulla manutenzione e sugli interventi in corso d'opera.

#### **ART. 14. SUBAPPALTO**

Il Concessionario è tenuto ad eseguire direttamente il servizio di gestione dell'impianto sportivo oggetto del contratto, in ragione delle capacità tecniche, da dimostrarsi in sede di gara. In caso contrario nel rispetto dell'art. 174 del codice, è ammesso il ricorso a prestazioni di imprese specializzate (sub-appalto), salva in ogni caso verso la Stazione Appaltante la piena responsabilità del Concessionario per tutto quanto in conseguenza di tale scelta ne dovesse derivare e salvo il rispetto da parte del Concessionario di ogni norma di legge stabilita in materia. Tali prestazioni subappaltate potranno essere autorizzate solo qualora l'offerente abbia espressamente indicato

nell'offerta le parti della concessione che intende eventualmente subappaltare a terzi e solo tra le attività di cui al punto sub 13) dell'allegato Capitolato Speciale – Schema di contratto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto le categorie di forniture o servizi indicate all'art. 105, co. 3 del codice e, tra questi, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla Stazione Appaltante. Il Concessionario può affidare le predette prestazioni in subappalto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché: a) il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento in oggetto; b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare; d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice.

Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

### ART. 15 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA O MIGLIORATIVA

Gli interventi di manutenzione straordinaria (interventi per la sostituzione e riparazione di parti rilevanti e strutturali degli impianti tecnologici, degli edifici e delle strutture) o migliorativi degli impianti, esclusi quelli presentati in sede di offerta dal concessionario, sono a carico del Comune, che si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. In casi di somma urgenza o in caso di preventiva autorizzazione, il concessionario, potrà provvedere direttamente alla loro esecuzione, salvo il rimborso delle spese sostenute debitamente documentate o compensazione con il canone di concessione dovuto.

Fanno carico, altresì, al Comune gli oneri relativi ad eventuali adeguamenti alle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza sugli impianti e sulle strutture esistenti: il concessionario è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da mancate modifiche o deficienze per la messa a norma di legge di impianti, strutture e attrezzature esistenti all'atto della consegna dell'impianto.

Sono invece a carico del concessionario interventi derivanti da inottemperanza, omissioni delle operazioni di manutenzione ordinaria, ovvero inosservanza, incuria, disattenzione, incompetenza da parte del concessionario stesso o di terzi fornitori.

Oltre quanto indicato in sede di gara il concessionario può inoltre in base a proprie valutazioni:

• realizzare, previo benestare dell'Amministrazione Comunale, ulteriori opere e manutenzioni straordinarie e/o migliorative, con rimborso delle spese sostenute o compensazione con il canone dovuto.

Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dal Comune ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia: esse, inoltre, dovranno essere oggetto di variazioni catastali a cura del concessionario.

#### **ART. 16 – ATTREZZATURE**

Le attrezzature, mobili e gli arredi del complesso di proprietà comunale e comunque tutti i beni di pertinenza degli immobili, saranno consegnate alla affidataria per la custodia con apposito verbale a cura della Amministrazione comunale.

Questa ha l'obbligo di conservarli e restituirli nello stato d'uso in cui si trovavano al momento della consegna, fatto salvo il normale deperimento dovuto al corretto uso degli stessi e alla normale vetustà.

Al momento della consegna del servizio verrà inoltre redatto, congiuntamente, apposito verbale di consegna che documenti analiticamente lo stato dei locali.

# **ART. 17 - REFERENTE**

Il concessionario deve designare un referente o responsabile, avente idonei requisiti professionali ed adeguata esperienza lavorativa e capacità professionale relativa alla gestione del servizio in oggetto, il cui nominativo deve essere comunicato all'Ente, all'atto della consegna, con indicazione inoltre di un sostituto per i periodi di assenza ordinaria del primo.

L'Amministrazione si rivolgerà al referente in merito a tutto ciò che concerne il servizio, alle eventuali rimostranze circa gli aspetti organizzativi del servizio e al rispetto di tutte le prescrizioni presenti nella presente concessione.

Il referente dovrà inoltre vigilare sul corretto uso dei beni e delle attrezzature presenti nella struttura.

La affidataria ha l'obbligo di fornire all'Ente appaltante i recapiti telefonici, e-mail, PEC, ai quali inoltrare le eventuali comunicazioni che possano essere ritenuti urgenti.

### ART. 18 - INADEMPIENZE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stipula del contratto comporta il trasferimento al Concessionario del rischio operativo, riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico-finanziario. Salvo quanto disposto al comma successivo, maggiori costi o minori introiti per il mancato svolgimento di attività, rientrano nell'alea contrattuale e in nessun caso il Concessionario potrà richiedere al Comune alcuna forma di indennizzo, risarcimento o ristoro, né sarà titolato a promuovere contro il Comune azione per indebito arricchimento, tranne per il caso di chiusura prolungata dell'impianto per ragioni strutturali od organizzative, che alterano le normali condizioni operative. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 175 del Codice.

Per periodi di interruzione dell'attività **fino a 30 (trenta)** giorni, dovuta a cause non imputabili al Concessionario né al Comune, le parti convengono che il canone, non sia modificato, né che venga riconosciuto al Concessionario alcun indennizzo a titolo di compensazione per i mancati introiti.

Per periodi di interruzione dell'attività superiori a 30 (trenta) giorni, dovuta a cause non imputabili al Concessionario o alla Stazione Appaltante, ciascuna delle parti, ferma restando l'applicazione di quanto stabilito al periodo precedente, può unilateralmente e senza altre penalità recedere dal contratto, salvo il risarcimento di eventuali spese di investimento sostenute a beneficio dell'impianto, al netto di ammortamenti, dandone semplicemente comunicazione scritta alla controparte con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo. Per periodi di interruzione dell'attività superiori a 90 (novanta) giorni e solo dopo il primo anno di contratto, resta salvo altresì il diritto per ciascuna delle parti, nel caso di contratti divenuti eccessivamente onerosi per cause eccezionali ed imprevedibili o per il persistere dell'emergenza epidemiologica COVID 19, di pretendere la loro rinegoziazione secondo buona fede ovvero, in caso di mancato accordo, di chiedere in giudizio l'adeguamento delle condizioni contrattuali in modo che venga ripristinata la proporzione tra le prestazioni originariamente convenuta dalle parti. Per il caso di scioperi di eventuali dipendenti del Concessionario, questi è tenuto a darne comunicazione preventiva e tempestiva, nei termini previsti per chi svolge servizi pubblici, nonché ad assicurare in caso di apertura dell'impianto, i servizi di emergenza con oneri integralmente a proprio carico.

Il servizio oggetto della presente concessione dovrà essere svolto con le modalità previste dal presente capitolato. Il concessionario non potrà in nessun caso sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, nemmeno qualora siano in atto controversie con l'amministrazione.

In caso di inadempienza di una qualsiasi delle condizioni previste dal presente capitolato, per motivi imputabili al concessionario, previa intimazione ad adempiere inviata via PEC, quando l'adempimento sia ancora possibile e fatto salvo il risarcimento di ogni altro danno, verrà applicata una penale, il cui ammontare, secondo la gravità dell'inadempienza e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, è stabilito fra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 200,00.

Il concessionario ha l'obbligo di provvedere con la massima urgenza e comunque non oltre tre giorni, dal momento della contestazione da parte dell'Amministrazione. Nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale, il Comune, oltre ad applicare le su citate penali, ha la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, nel modo che ritiene più opportuno e a spese del concessionario, gli interventi necessari addebitando al concessionario il relativo costo.

La chiusura degli impianti, per fatto imputabile al concessionario, comporta l'applicazione di una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di chiusura, per ogni impianto.

L'applicazione delle penali non solleva il concessionario dagli oneri dei danni di qualsiasi natura e genere, sia nei confronti dell'Amministrazione, sia nei confronti di terzi.

Qualora le inadempienze suddette abbiano causato delle penalità e si dovessero ripetere, o qualora le inadempienze siano tali da compromettere e rendere insoddisfacente il servizio, in ordine alla qualità del servizio medesimo, oppure in presenza di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente, o a seguito di ingiustificata sospensione od abbandono di tutto o parte del servizio, anche per un solo giorno, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di diffidare l'affidataria all'adempimento entro un congruo termine, dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà risolto, procedendo nei confronti della ditta alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni.

In questo caso, il concessionario dovrà corrispondere il prezzo contrattuale maturato sino al giorno della disposta risoluzione.

Tutte le clausole del presente Capitolato, sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può

produrre una immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto o di fatto.

La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di quindici giorni, da trasmettere con PEC.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 60 giorni con PEC, qualora venisse modificato il tipo di gestione del servizio, venissero meno tutte o parte delle esigenze della presente concessione e di recedere dallo stesso contratto, per motivazione di pubblico interesse.

A fronte di risoluzione per causa imputabile all'affidataria, quest'ultima sarà esclusa dal partecipare a gare per analoghi servizi per anni due dalla data di risoluzione del contratto.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere d'indennità e compenso per il concessionario, in caso di continue e gravi manchevolezze, negligenze e similari, non risolte nei termini di tempo fissati, e di provvedere al servizio a spese del concessionario, fermo restando per quest'ultimo la facoltà di esprimere eventuali azioni a tutela dei propri diritti.

In particolare il concessionario incorrerà nella risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- sospensione del servizio non preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale; nei casi di forza maggiore il concessionario dovrà tempestivamente segnalare le ragioni del mancato servizio al Responsabile dell'ufficio competente, nonché provvedere tempestivamente alla stampa e diffusione dei manifesti rivolti ad avvisare gli utenti e le Associazioni sportive interessate;
- in caso di gravi infrazioni delle norme contenute nel presente capitolato e degli obblighi contrattuali assunti per legge, debitamente accertate e notificate;
- in caso di grave e reiterata compromissione dell'igiene, della disinfezione, della pulizia dei locali e del decoro dell'intero complesso sportivo-ricreativo, debitamente accertate e notificate;
- in caso di grave mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata, debitamente accertate e notificate;
- in caso di esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza, qualora prevista, la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;
- qualora il concessionario incorra per più di due volte in inadempienze della stessa natura senza poter fornire adeguati motivi di giustificazione;
- quando, senza il consenso scritto dell'Amministrazione Comunale, ceda ad altri, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, i diritti e gli obblighi inerenti al presente capitolato;
- quando il concessionario si renda colpevole di frode o nel caso di suo fallimento;
- per ogni altra inadempienza, qui non contemplata, ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

La concessione, inoltre, può essere revocata per rilevanti motivi di pubblico interesse, per gravi motivi di ordine pubblico ovvero per il venir meno della fiducia nei confronti del concessionario, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con il tipo di gestione fondata per il perseguimento delle finalità oggetto del presente capitolato.

Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo cause di forza maggiore o altro a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso di estinzione o scioglimento dell'attività e produrrà, ipso jure, l'automatico incameramento dell'intero ammontare della cauzione definitiva: l'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo PEC all'Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima.

# ART. 19 - RAPPORTI CON IL PERSONALE E RESPONSABILITÀ

Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con il concessionario e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione comunale, restando quindi ad esclusivo carico del concessionario tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso. L' affidataria sarà responsabile della sicurezza e della incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità conseguente.

Il concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano il prestatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale e artigianale, dalla struttura e dimensione del prestatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Il concessionario si obbliga, altresì, ad applicare gli accordi medesimi anche dopo la scadenza del contratto e fino all'eventuale sostituzione del prestatore e, se cooperativa, anche nei rapporti con i propri soci: i suddetti obblighi sono vincolanti, sempre e comunque, per il concessionario.

Il concessionario si obbliga, altresì, all'integrale rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sulla

prevenzione degli infortuni ed al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare in ogni momento gli opportuni controlli in relazione agli obblighi testé richiamati.

### ART. 20 - RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI SPORTIVI-RICREATIVI.

L'atto di riconsegna al Comune dell'intero complesso immobiliare, deve avvenire entro il termine di scadenza naturale o anticipata dell'affidamento, consistente nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di fatto dei beni concessi.

Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto di cui al presente capitolato ed al regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo di risarcimento dello stesso. L'Amministrazione Comunale non procede allo svincolo della cauzione in presenza di pendenze risarcitorie.

#### ART. 21- STIPULA DEL CONTRATTO -SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTE E TASSE

Ai sensi dell'art. 1655 del Codice Civile, il concessionario è tenuto a stipulare idoneo contratto con il Comune. L'aggiudicatario, entro i termini che saranno indicati, dovrà:

- presentare la documentazione che verrà richiesta a comprova delle dichiarazioni rese al momento della gara;
- costituire la garanzia definitiva, ex art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al successivo art. 23
- versare al Comune le somme richieste per imposta di bollo, imposta di registro e diritti di segreteria ammontanti a circa € 7.355,00
- versare al Comune le somme da questo anticipate, ai sensi del D. M. 2.12.2026, relative alla pubblicazione del bando di gara e del relativo esito sulla GURI e sui quotidiani
- intervenire alla stipulazione del contratto con il Comune.

La mancata presentazione dei documenti richiesti e/o l'esito negativo degli accertamenti e della verifica degli stessi, la mancata costituzione della garanzia definitiva e la mancata stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario, per cause non imputabili alla Stazione Appaltante, determineranno l'annullamento della proposta di aggiudicazione o la revoca dell'aggiudicazione.

Nei casi suddetti la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio l'opportunità e la convenienza, di aggiudicare la concessione alla migliore offerta in ordine successivo nella graduatoria ovvero di procedere mediante procedura negoziata.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. La stipulazione del contratto deve avvenire nei termini indicati.

L'aggiudicatario si obbliga a rendere le prestazioni oggetto della presente concessione anche nelle more della stipula del contratto stesso. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal presente capitolato in merito alle polizze assicurative ed alla garanzia definitiva, potrà comunque farsi luogo allo svolgimento del servizio.

Sono a carico del concessionario:

- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse, nessuna eccettuata od esclusa, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, compresa la TARI e l'imposta di pubblicità.
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad altri enti territoriali per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche direttamente o indirettamente connessi alla gestione del servizio in affidamento;

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) come regolata dalla legge: tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

# ART. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La Ditta dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 (GDPR) esposta per esteso nel sito istituzionale dell'Ente. L'Ente informa l'affidatario che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tempio Pausania. Relativamente agli adempimenti inerenti al contratto le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero. L'aggiudicatario si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del GDPR e a trattare i dati personali seguendo le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto della normativa di cui sopra, con l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, per soddisfare i requisiti previsti dal GDPR e garantire la tutela dei diritti dell'interessato.

# **ART. 23 - GARANZIA DEFINITIVA**

Si ritiene utile evidenziare che, secondo costante orientamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex multis

Delibera N. 848 del 3 agosto 2016), il calcolo percentuale della garanzia definitiva da corrispondere in caso di aggiudicazione deve ricomprendere, nel caso delle concessioni, anche l'importo totale comprensivo dei previsti corrispettivi che verseranno gli utenti per i servizi in affidamento. Pertanto l'ammontare della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del Codice, è pari al 10% del valore della concessione. Ai fini della presente procedura i soggetti sportivi privi di personalità giuridica sono assimilabili alle microimprese.

Ai fini della presente procedura i soggetti sportivi privi di personalità giuridica sono assimilabili alle microimprese, piccole e medie imprese

#### **ART. 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

Pena l'immediata risoluzione ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione è inoltre vietato:

- modificare la destinazione d'uso degli impianti o di parte di essi;
- cedere il contratto.

Fatto salvo quanto previsto di seguito è vietato sub concedere a terzi il bene e/o le attività oggetto dell'affidamento nella loro totalità o modificare la destinazione d'uso dell'impianto o parte di esso, pena la revoca della concessione. E' data la facoltà al concessionario, sulla base di quanto indicato nel progetto, e previa comunicazione all'Amministrazione Comunale che deve dare espresso e formale nulla osta previa, di sub concedere, per un periodo che non ecceda la durata della concessione, le seguenti attività:

- 1. Gestione degli spazi adibiti a bar/ristoro;
- 2. Gestione di eventuali attività di vendita;
- 3. Gestione della pubblicità:
- 4. pulizia;
- 5. manutenzione del verde;
- 6. vigilanza;
- 7. manutenzioni ordinarie e straordinarie

Il concessionario e l'eventuale sub concessionario/affidatario, rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi e oneri connessi ai suddetti servizi. Il mancato rispetto da parte del concessionario, negli eventuali rapporti di sub concessione/affidamento dallo stesso conclusi, di quanto sopra costituisce motivo per revoca della concessione e la risoluzione contrattuale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di poter affidare direttamente servizi complementari o nuovi.

## ART. 25 - RESPONSABILITÀ - ASSICURAZIONE

Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, comunque provocati nell'esecuzione delle attività oggetto della concessione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente all'Amministrazione od a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso: a tale scopo il concessionario è obbligato a stipulare:

- una polizza All risks che copra che i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere verificatisi nel corso della durata della concessione di importo non inferiore a € 3.843.870,00.
- una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) con effetto dalla data di decorrenza della concessione con massimale unico di garanzia per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00.

L'assicurazione deve comprendere la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune in quanto il concessionario è l'unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi nell'ambito della gestione dell'impianto.

# ART. 26 - FORO COMPETENTE - CONTENZIOSO E CONTROVERSIE

L'Amministrazione Comunale e il concessionario finiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere, sia durante l'affidamento che al suo termine, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica: qualora ciò non fosse possibile, ogni controversia sarà deferita al TAR Sardegna di Cagliari, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi che sono devolute al giudice ordinario e quindi al Tribunale di
Tempio Pausania.

Il rapporto tra il Comune e il concessionario si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di pubblico servizio e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alla disciplina normativa dettata dalla legge 27 gennaio 1963, n. 19 sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale.

# **ART. 27 - NORME DI RINVIO**

Il servizio oggetto della presente concessione è regolato, per quanto non previsto dal presente capitolato, dalle norme di legge vigenti in materia.

Il concessionario, oltre all'osservanza di tutte le norme richiamate dal presente capitolato, avrà l'obbligo di osservare e fare osservare dal personale addetto tutte le disposizioni di legge e regolamentari in vigore o che venissero emanate durante il corso della concessione, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti comunali, nelle ordinanze municipali e nei provvedimenti che altre autorità competenti possono emanare in materia, con particolare riferimento a quelle aventi rapporto con i servizi oggetto della concessione.

La partecipazione alla concessione de quo, oggetto del presente capitolato, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nelle disposizioni di cui sopra: per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato o erroneamente regolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari in materia nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.